

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 30 agosto 2023, n. 356

**Reg. (UE) n. 1151/2012 e DM 14 ottobre 2013 - Domanda di modifica temporanea al disciplinare dell'olio DOP "Terra d'Otranto" annata olivicola 2023-2024. Parere regionale.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**VISTI** gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n.7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 4, 5, e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n.3261 del 28 luglio 1998 "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture amministrative regionali";

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

**VISTO** l'art.18 "principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici" del D.Lgs n.169/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);

**VISTO** l'art. 32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTI** gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2117 del 2021, in particolare l'articolo 53, comma 2 relativo alla modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022, e in particolare l'articolo 6 quinquies che stabilisce le procedure relative alle modifiche temporanee di un disciplinare di una Denominazione di Origine Protetta o di un'Indicazione Geografica Protetta;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di

qualità dei prodotti agricoli e alimentari, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1 aprile 2022;

**VISTO** il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n. 49 del 11/02/2021 recante “Procedura regionale per l’espressione del parere in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) di prodotti agricoli ed alimentari la cui zona di produzione ricade nel territorio della Regione Puglia”;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.87 del 21 marzo 1998 con il quale è stata registrata la Denominazione di Origine Protetta “Terra D’Otranto”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in particolare l’articolo 18 che disciplina l’autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette e in particolare:

- al paragrafo b) prevede che possano essere impiantate specie e varietà specificate resistenti o tolleranti a Xylella fastidiosa nelle zone infette delle aree delimitate, ad eccezione della zona dove si attuano misure di contenimento;
- l’allegato III del Regolamento che definisce le aree della zona infetta;

**VISTA** la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12639 del 06/04/2018 inerente al riconoscimento delle cultivar di olivo “Leccino” e “FS 17” come resistenti a Xylella fastidiosa sub specie “pauca”;

**VISTO** Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio 2022 “Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)”;

**VISTA** la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i. che attua le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa e individua la strategia della Regione Puglia ai fini di tutelare il paesaggio, l’ambiente, la salute, l’identità e l’economia delle aree colpite;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 75 del 03/08/2021 recante “Reg. (UE) 2020/1201. Disposizioni per l’applicazione dell’art. 18 del Reg. UE 2020/1201 “Autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette” con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell’art. 18 del Reg. UE 2020/1201, l’impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, in particolare per l’olivo le varietà Leccino e FS17;

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 127 del 17/11/2022 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi dell'art.4 del Reg. (UE) 2020/1201;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 1866 del 12 dicembre 2022 "Approvazione Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia. Biennio 2023-2024.";

**VISTA** la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari n. 180 del 31/08/2022 di espressione del parere regionale in merito alla richiesta di proroga della modifica temporanea al disciplinare dell'olio DOP "Terra d'Otranto" di cui al DM prot. n.0574291 del 03/11/2021;

**VISTO** il Decreto ministeriale prot. n.0447256 del 20/09/2022 con il quale il Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità agroalimentare della Pesca e dell'Ippica - Direzione generale per la Promozione della Qualità agroalimentare e dell'Ippica PQAI IV ha proceduto alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Terra d'Otranto" a seguito della domanda di modifica temporanea presentata dal Consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto" in data 29/06/2022;

**PRESO ATTO** della richiesta presentata dal Consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto", acquisita al prot.7196 del 25/05/2023, con la quale è stata richiesta, per l'annata olivicola 2023-2024, la proroga alla modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. "Terra d'Otranto" approvata con D.M. 0447256 del 20/09/2022";

**PRESO ATTO** che il Consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto", in riscontro alla richiesta della Regione Puglia di cui alla nota prot. n. 8459 del 13/06/2023, relativa alla verifica dei requisiti di rappresentatività del soggetto richiedente, ha provveduto a trasmettere la dichiarazione sostitutiva di certificazione della CCAA di Lecce, Organismo di controllo della D.O.P. "Terra d'Otranto", acquisita al prot. n. 12528 del 11/08/2023, comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività previsti dall'articolo 13, comma 1 del D.M. 14 ottobre 2013;

**CONSIDERATO** che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della D.O.P. "Terra d'Otranto" ricade nella zona infetta di cui all'art. 4 co. 2 del Reg. (UE) 2020/1201 e agli allegati della Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n.127 del 27/11/2022;

**CONSIDERATO** che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da Xylella Fastidiosa hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata suscettibilità al batterio delle cultivar Cellina di Nardò e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;

**CONSIDERATO** che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;

**CONSIDERATO** che il Servizio Fitosanitario Regionale ha autorizzato nella zona infetta, ad eccezione della zona di 20 km della zona infetta in cui si applicano le misure di contenimento, solo l'impianto delle varietà di olivo Leccino e FS17, dichiarate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, con nota prot. 12639 del 06/04/2018, resistenti o tolleranti all'organismo specificato, al fine di evitare il rischio di impiantare nel territorio regionale specie/varietà che a medio/lungo termine potrebbero diventare suscettibili alla malattia, pregiudicando gli investimenti dei privati e pregiudicando la riqualificazione del territorio infetto;

**CONSIDERATO** che la necessità di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da Xylella fastidiosa

è supportata dall'attivazione delle misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, messo a punto per la rinascita del patrimonio olivicolo pugliese nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, oltre che per rafforzare le misure fitosanitarie per prevenire l'espansione del patogeno, attraverso la sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con piante di olivo di cultivar dichiarate resistenti, leccino e FS-17;

**CONSIDERATO** che la sostituzione degli impianti olivicoli tradizionali caratterizzati principalmente da Ogliarola salentina e Cellina di Nardò, con le varietà resistenti/tolleranti al batterio, Leccino e FS-17, ha comportato la modifica dei sesti d'impianto caratterizzati da una maggiore densità e da diverse esigenze di coltivazione;

**CONSIDERATO** che l'emergenza fitosanitaria sopracitata risulta tale da determinare il mancato rispetto del requisito della produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Terra d'Otranto", prevista dal disciplinare di produzione;

**CONSIDERATO** che la richiesta ripercorre, per situazione e motivazioni, l'analoga istanza presentata nel 2022, approvata con D.M. 0447256 del 20/09/2022, in particolare riguardo alle ragioni che motivano la richiesta, nulla è cambiato rispetto all'annata olivicola 2022-2023,

**CONSIDERATO** che, verosimilmente e tenendo presente l'attuale situazione fitosanitaria che colpisce la zona di produzione della D.O. P. "Terra d'Otranto", tali cause non esauriranno realisticamente i loro effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della D.O.P., alla conclusione della campagna olivicola 2023-2024 e altresì alla conclusione dello stato di emergenza fitosanitaria proclamato con i provvedimenti sopra riportati e che, a tal riguardo, il consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto" ha presentato in data 23/03/2023 la domanda di modifica ordinaria al disciplinare, acquisita in pari data al prot. 3183, con l'inserimento definitivo delle varietà tolleranti/resistenti, Leccino e FS-17, tra le varietà di olivo atte alla produzione dell'olio extravergine di oliva a D.O. P. "Terra d'Otranto";

**CONSIDERATO** che, sulla base degli elementi acquisiti, la richiesta di proroga della modifica temporanea di che trattasi, ascrivibile alla tipologia "modifiche temporanee" ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e motivata dall'emergenza fitosanitaria che sta colpendo gli ulivi del Salento e dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure fitosanitarie obbligatorie, risulta opportuna e condivisa per garantire l'immissione alla certificazione come D.O.P. l'olio extravergine d'oliva "Terra d'Otranto" per l'annata olivicola 2023-2024;

**RITENUTO** necessario e urgente procedere con la proroga alla modifica temporanea al disciplinare, che dovrà coincidere temporalmente con l'imminente inizio delle fasi di raccolta delle olive, si esprime parere positivo alla richiesta medesima inoltrata dal consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto";

#### **VERIFICA AI SENSI del REG (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione

dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI**  
**(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica temporanea del disciplinare dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Terra d'Otranto", presentata dal Consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto", per l'annata olivicola 2023-2024 ;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Sovranità alimentare - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV e al Consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto";

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2023/00243 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Qualificazioni delle Produzioni Agroalimentari  
Luana Meleleo

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati  
Nicola Laricchia

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari  
Luigi Trotta